

Allegato alla deliberazione del
Consiglio Comunale n° 19 del 28.06.2002

Regolamento Comunale per

**L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI
AD INTEGRAZIONE DI RETTE
PER L'INSERIMENTO DI ANZIANI E DISABILI
IN STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI**

ARTICOLO 1 - FINALITA'

1. Determinazione dell'intervento economico integrativo comunale in relazione alla capacità economica del nucleo familiare allargato.
2. Flessibilità dell'intervento comunale a fronte di condizioni di bisogno sanitario e sociale di particolare gravità.

ARTICOLO 2 - REQUISITI

1. L'integrazione retta per l'inserimento di anziani e disabili in strutture socio-assistenziali può essere richiesta qualora l'intervento risulti corredato dall'istruttoria di calcolo della situazione economica dell'utente e del suo nucleo familiare allargato (vedasi tabella pag. 3).
2. Ai fini del calcolo di cui al precedente comma, al valore risultante vanno aggiunti gli eventuali redditi esenti IRPEF. Qualora l'utente presenti una situazione economica incompatibile con l'accesso all'intervento integrativo comunale, in ragione della proprietà di beni immobili, può richiedere ed ottenere la concessione di tale intervento a condizione che tra le parti siano definite specifiche modalità di cessione o di comodato gratuito dei suddetti beni immobili in favore dell'Amministrazione Comunale.
3. Qualora l'utente, solo, senza coniuge o figli, sia proprietario di beni immobili o di altri beni, di cui beneficerebbero, "mortis causa", anche appartenenti alla categoria dei discendenti non ricompresi fra i tenuti agli alimenti, o questi si impegneranno a contribuire in proprio all'integrazione del costo retta, oppure l'Amministrazione Comunale chiederà all'utente il pagamento dell'intera retta con diritto di rivalsa.
4. In assenza di persone obbligate agli alimenti l'utente che risulti solo nel nucleo anagrafico ed abbia un reddito inferiore alla soglia di cui al comma precedente, accede direttamente al metodo di calcolo della misura dell'intervento economico integrativo comunale.

ARTICOLO 3 - NORME RIGUARDO I PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI E LE QUOTE A CARICO DEL COMUNE DI RESIDENZA

1. COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE TENUTO AGLI ALIMENTI:

L'Amministrazione Comunale prevede che, per il calcolo della situazione economica del nucleo allargato ai fini dell'integrazione retta, solo nel caso di ricovero presso la struttura ubicata in Parona ("Casa per l'Anziano" SpA) e convenzionata con il Comune stesso, il nucleo familiare di riferimento è composto dall'utente, dal nucleo anagrafico dell'utente, oltre che dal nucleo anagrafico dei figli dell'utente, tenuti per legge agli alimenti.

Nel caso di ricovero in altre strutture, i parenti tenuti agli alimenti sono individuati come da art. 433 del Codice Civile.

2. Per i cittadini residenti in Parona che vengono ospitati in strutture protette di altri Comuni, così come per i cittadini provenienti da altri comuni che vengono ospitati nella struttura di Parona, si applica quanto previsto dalle Leggi Regionali n° 1/86 e n°1/00 (art.4 c.81 - 82)¹, nel caso gli obbligati agli alimenti come da Codice Civile siano assenti o esonerati.

ARTICOLO 4 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA per la "Casa per l'Anziano" SpA

(Come da convenzione stipulata fra l'ente comunale e la struttura)

1. La richiesta di accesso alla Casa per l'Anziano e all'intervento economico integrativo comunale devono essere presentate al Comune (Ufficio Servizi Sociali) su appositi moduli compilati a cura dell'utente - oppure del tutore, del curatore o di uno dei soggetti tenuti agli alimenti - sottoscrivendo la domanda e la Dichiarazione Sostitutiva Unica.

2. Requisito indispensabile per beneficiare del contributo economico di integrazione alla retta è la residenza nel Comune di Parona da almeno due anni (sono esclusi gli ospiti provenienti da altri comuni anche se ottengono successivamente una residenza presso la struttura - vedi nota 1 -).

¹ La spesa è a carico del Comune ove l'assistito aveva la residenza precedentemente al ricovero, restando a tal fine irrilevante il cambiamento della residenza stessa connesso esclusivamente all'ospitalità presso la struttura ubicata in altro comune(L.R.1/2000).

ARTICOLO 5 - MODALITA' DI CALCOLO DELLA MISURA DELL'AGEVOLAZIONE.

1. L'utente provvede a contribuire al proprio mantenimento presso la struttura socio-assistenziale con il versamento di tutti i redditi e del patrimonio mobiliare a lui imputabile, decurtati per piccole spese di una somma pari al 15% della pensione minima INPS per lavoratori dipendenti.
2. L'assegno di accompagnamento verrà considerato parte integrante del reddito come pure ogni altro reddito, compresi quelli esenti IRPEF certificabile.
3. La quota dei tenuti agli alimenti in base alla loro situazione economica, rilevante ai fini del calcolo della misura dell'integrazione retta, è definita in base alla seguente tabella:

REDDITO NETTO ANNUALE COMPLESSIVO DEL NUCLEO ALLARGATO²	QUOTA MENSILE OBBLIGATI AGLI ALIMENTI
Fino a EURO 5164,57	GRATUITA
Da EURO 5165,00 a EURO 7750,00	EURO 40,00
Da EURO 7751,00 a EURO 10340,00	EURO 60,00
Da EURO 10341,00 a EURO 12930,00	EURO 90,00
Da EURO 12931,00 a EURO 15520,00	EURO 130,00
Da EURO 15521,00 a EURO 18105,00	EURO 180,00
Da EURO 18106,00 a EURO 20700,00	EURO 250,00
Da EURO 20701,00 a EURO 23300,00	EURO 320,00
Da EURO 23301,00 a EURO 25900,00	EURO 400,00
Oltre EURO 25900,00	INTERA DIFFERENZA RETTA A CARICO DEGLI OBBLIGATI

² Calcolato considerando i quadri F4 - F5 - F6 della DSU interna al modulo di domanda, al netto delle imposte, e prendendo in esame il patrimonio immobiliare soltanto qualora si tratti di seconde case non di abitazione.

4. Le somme relative ad arretrati di pensione, assegni di accompagnamento, vitalizi, ecc.... percepite dall'utente saranno versate fino alla concorrenza degli importi ad integrazione del costo retta, sostenuto al momento del ricovero dall'Amministrazione Comunale.
5. L'utente o chi ne fa le veci è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione economica dell'ospite e/o del suo nucleo familiare allargato. In questo caso l'Ufficio Servizi Sociali predisporrà i provvedimenti di conseguenza.
6. L'integrazione retta dell'Amministrazione Comunale è versata direttamente a favore della struttura ospitante.

ARTICOLO 6 - MODIFICHE ALLE SOGLIE DI ACCESSO, ALLA COMPOSIZIONE FAMILIARE E AI COEFFICIENTI PATRIMONIALI.

1. Il Consiglio Comunale, annualmente, su proposta motivata dell'Ufficio Servizi Sociali, può variare:
 - le soglie della valutazione della situazione economica per accedere alla procedura amministrativa relativa alla concessione di contributi per l'integrazione retta di strutture socio-assistenziali;
 - la composizione del nucleo familiare;
 - le soglie della situazione economica del nucleo familiare base;
 - i coefficienti patrimoniali;
 - la quota minima che rimane a disposizione dell'assistito per le spese personali;
2. La Giunta comunale potrà annualmente elevare le soglie di accesso nei limiti del tasso programmato di inflazione.

ARTICOLO 7: GRAVE DISAGIO SOCIO-SANITARIO.

Per l'inserimento in strutture in situazioni di grave disagio socio-sanitario, segnalate dall'Ufficio Servizi Sociali, che non trovino piena traduzione nella procedura standard di determinazione dell'intervento economico integrativo comunale, potrà essere concessa l'integrazione retta nei limiti del budget complessivo annualmente definito.

Su tale istanza si esprime la Giunta Comunale.

ARTICOLO 8: VIGENZA E PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO.

Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione, ai sensi dell'art. 37 dello Statuto Comunale.

Copia del presente regolamento, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/1990, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.